

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6019 del 21/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO SPA DI GUASTALLA - UNITA' PRODUTTIVA DI VIA A. DE GASPERI N.11 - LOC. SAN GIACOMO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6276 del 21/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.20447/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla richiesta dall'impresa "PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa" per l'attività di produzione di tubi e profilati acciaio inox.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2861 del 20/05/2024 adottata da ARPAE per la Ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** per l'impianto ubicato in Comune di Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo - Provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Guastalla ad ARPAE SAC in data 16/06/2025 e acquisita al protocollo con PG/108094 del 16/06/2025 – pratica Sinadoc n.20447/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** (P.IVA 00323370353) con sede legale nel Comune di Guastalla – Via Portamurata n.8/A - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **produzione di tubi e profilati acciaio inox** svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (art.8, comma 6, Legge n.447/95).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. n.673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che ARPAE SAC con nota PG/111075 del 19/06/2025 comunicava al SUAP del Comune di Guastalla l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Guastalla (PG/113082 del 23/06/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Novellara per la matrice emissioni in atmosfera (PG/125618 del 11/07/2025);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **produzione di tubi e profilati acciaio inox** svolta negli impianti ubicati in Comune di Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122/2025 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa"** (P.IVA 00323370353) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n.152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla-osta acustico di cui all'art.8, comma 6 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali e di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Nulla-osta acustico (art.8, comma 6 della Legge n.447/95)"*

3. DI STABILIRE che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2024-2861 del 20/05/2024 adottato da Arpae e rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Guastalla in data 03/06/2024 di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Guastalla ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Guastalla e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.20447/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali e di prima pioggia/dilavamento in pubblica fognatura

La ditta, presso lo stabilimento di via De Gasperi n.11 in comune di Guastalla, svolge l'attività di produzione di tubi e profilati in acciaio inox.

Non sono dichiarati scarichi derivanti dal ciclo produttivo.

In azienda sono presenti tre punti di scarico, denominati S1, S2 e S3, recapitanti in pubblica fognatura e di seguito descritti.

Al punto di scarico in pubblica fognatura, denominato S1, sono recapitate le acque meteoriche ricadenti sul piazzale, le acque dei tetti e dell'area cortiliva posti a ovest, i reflui dei servizi igienici dell'ufficio (10 dipendenti) e lo scarico della piazzola a servizio della stazione di rifornimento. Il punto di scarico è collettato alla pubblica fognatura mista con il pozzetto di allaccio 52262. Relativamente al punto di scarico S1, l'area di rifornimento dei mezzi, che eroga gasolio da trazione, come sopradetto è collocata sul lato ovest della palazzina uffici dove è presente una piazzola di 5m x 5m per la raccolta delle acque di dilavamento dotata di un sistema di abbattimento (sedimentazione e filtro a coalescenza) in grado di supportare uno scarico di 3 L/s, il cui volume utile ($\varnothing$ 100 x h150) è di 1,17 m³.

Al punto di scarico S2 in pubblica fognatura sono recapitate le acque dei tetti e dell'area cortiliva posti a est, i reflui dei servizi igienici delle maestranze (100 dipendenti divisi sui 2 turni) e lo scarico saltuario, pari a 10.000 m³/anno, del supero delle acque dell'impianto di recupero delle acque di raffreddamento delle centraline oleodinamiche. Queste ultime si configurano come acque reflue industriali.

Il punto di scarico S2 è collettato alla pubblica fognatura mista tramite il pozzetto di allaccio 52257.

Nella zona sud-ovest le aree cortilive adibite al deposito degli scarrabili sono suddivise in due aree:

- area con scarrabili a tenuta e/o coperti contenenti rifiuti non pericolosi nello specifico rottami di ferro, legno carta, indifferenziato;
- area con scarrabili a tenuta e coperti contenenti rifiuti pericolosi, prevalentemente fanghi derivanti dalla depurazione delle acque emulsive di ritorno dalla produzione.

E' presente un punto di scarico, denominato S3, in pubblica fognatura di acque dilavanti l'area cortiliva posta nella zona a sud/sud-ovest in cui si trovano i sopra citati scarrabili, unitamente a parte delle acque dei tetti di una nuova costruzione e alle acque reflue domestiche della casa del custode e di due servizi igienici aziendali. Il punto di scarico S3 è collettato alla pubblica fognatura mista con il pozzetto di allaccio 52290.

La prima area adibita allo stoccaggio di rottami di ferro, legno carta e indifferenziato, della superficie di circa 1500m², è servita da una rete fognaria che raggiunge un impianto di trattamento costituito da sedimentazione (vasche con volume totale di 48 m³) e disoleazione con filtro a coalescenza del volume di 47,95 m³. Lo scarico parziale di tale impianto, denominato A, è munito di pozzetto di controllo.

La seconda area, della superficie di circa 75m², adibita allo stoccaggio dei fanghi, è servita da una rete fognaria che raggiunge un impianto di trattamento costituito da sedimentazione (vasche con volume totale di 2,4 m³) e disoleazione con filtro a coalescenza del volume di 2,97 m³. Lo scarico parziale di tale impianto, denominato B, è munito di pozzetto di controllo.

Le acque reflue domestiche recapitanti ai punti di scarico S1, S2 e S3, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.1 datata Febbraio 2024, acquisita al PG/30566 del 16/02/2024, allegata alla presente.

Prescrizioni per gli scarichi S1 e S3

1. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere resi accessibili agli Enti di controllo ed al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
2. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
3. I reflui devono essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.
4. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
5. Le frazioni separate dagli impianti di trattamento, siano questi a matrice prevalentemente inorganica oppure organica, devono essere smaltite correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
6. I rifiuti prodotti dall'Azienda, ed eventualmente tenuti sui piazzali, devono essere tenuti in cassoni a tenuta e coperti al fine di evitare il dilavamento delle acque sui medesimi rifiuti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Prescrizioni per scarico S2

1. Lo scarico non deve superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 m³.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 43 m³.
4. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
6. Eventuali reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e/o materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Pratica Sinadoc n.20447/2025

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO Spa**” è autorizzata ad aumentare la portata dell'emissione E5 da 6800 Nmc/h a 14000 Nmc/h, a seguito dell'installazione di un nuovo sistema di trattamento dei fumi e della sostituzione del ventilatore, nello stabilimento ubicato in Comune di Guastalla – Via A. De Gasperi n.11 – Loc. San Giacomo - Provincia di Reggio Emilia.

Per effetto della suddetta modifica risultano variate le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.5 – INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA D13

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 gennaio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **19 gennaio 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE D12-13-14-15-16	65000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E2	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO LINEA D14	8000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E3	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEA D12-15	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E4	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO, VIA RULLI LINEA D11	7000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E5	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA D13	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E6	SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO LINEE D1-2 SALDATURA, RAFFREDDAMENTO E VIA RULLI LINEA D20	36000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni e (mg/Nmc)	NOTE
E7	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE D12-13-14-15-16	65000	Oltre il colmo del tetto	di riserva (*)	Materiale Particellare	10	(*)
E8	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO LINEA D16	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E9	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO (3858 Kw)	5800	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(**)
E10	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE D10-11-18-20-21	50000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E11	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA D18	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E12	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA D10	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E13	INTESTATURA SALDATURA, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO E VIA RULLI LINEA D21	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E14	TAGLIO E VIA RULLI LINEA D14	6900	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E15	CABINA DI SPAZZOLATURA TUBI LINEE D1-2	13000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	
E16	TAGLIO E VIA RULLI LINEA D16	13000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	10	

(*) Tale impianto potrà essere attivato solo in caso di cattivo funzionamento o manutenzione dell'impianto principale emissione E1 e per il tempo necessario al ripristino dell'impianto stesso. I tempi di fermata dell'impianto principale emissione E1 dovranno essere annotati sul registro indicato punto 5).

(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e del monossido di carbonio devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E9**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/108094 del 16/06/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Nulla-osta acustico di cui all'art.8, comma 6, della Legge n.447/95

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Nulla-osta acustico di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge n.447/95

La Ditta, già in possesso di nulla-osta acustico, ha effettuato in data 18/02/2025 il Collaudo Acustico prescritto nella Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-2861 del 20/05/2024, acquisito agli atti di ARPAE in data 25/02/2025 al PG/36150. Dal documento, redatto e firmato da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti assoluti vigenti nell'ambiente esterno, definiti con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale e relativi alla *CLASSE V - Aree prevalentemente industriali* e il rispetto dei limiti differenziali di immissione pressoché nell'ambiente abitativo più disturbato.

L'intervento, oggetto della presente domanda, prevede la variazione della portata dell'emissione E5 da 6800 Nmc/h a 14000 Nmc/h a seguito dell'installazione di un nuovo sistema di trattamento fumi e della sostituzione del ventilatore.

Dalla nuova valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che:

- la verifica del livello di rumore ambientale ANTE-OPERAM, eseguita mediante rilevamenti fonometrici condotti durante la normale attività aziendale, ha confermato il rispetto dei limiti vigenti per l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno relativamente "CLASSE V°- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI".
- la verifica del livello di rumore ambientale relativa allo scenario futuro (POST-OPERAM), in cui è stata tenuta in considerazione la condizione peggiorativa riguardo alle emissioni sonore in gioco, permette di affermare che vengono rispettati i Limiti Assoluti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, coincidenti con quelli della "CLASSE V°- AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI".
- riguardo agli ambienti abitativi individuati nel territorio circostante è stata condotta la verifica dei Limiti Differenziali così come indicato nell'art. 4, comma 1) del D.P.C.M. 14/11/97, ottenendo risultati che rispettano i valori indicati nel medesimo decreto.

Pertanto, fermo restando quanto riportato sia nel collaudo acustico che nella nuova valutazione di impatto acustico, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- la ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'impianto e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti acustici vigenti;
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere preventivamente valutate a mezzo di una nuova documentazione di previsione di impatto acustico e qualora necessario dovrà essere richiesto un nuovo Nulla Osta Acustico;
- **a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori potenzialmente più sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso al Comune di Guastalla e ad Arpae;**

- nel caso in cui dalla sopra citata verifica emergessero dei valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati alla Autorità Competente riportando le caratteristiche sia dei materiali che dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.